


# *COMUNE DI CHIEVE*



*Regolamento Comunale  
Area di sgambatura cani*

***Approvato con delibera C.C n.3 del 05.02.2019***

# **REGOLAMENTO AREA DI SGAMBATURA CANI**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Apertura dell'area

Art. 8 Attività di controllo, vigilanza e sanzioni

Art. 9 Entrata in vigore

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “area di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei residenti nel Comune di Chieve, un’area verde attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei cani. Tale area è stata individuata nel giardino pubblico di Via Europa.

## **Art. 2 Definizioni**

a) Area di sgambatura per cani:

area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area. Vi è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

b) Proprietario/Conduttore:

persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani (regolarmente iscritti all’anagrafe canina) e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento (anche temporaneo).

## **Art. 3 Principi generali della regolamentazione**

Le aree di sgambatura per cani sono costituite per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria. Gli spazi dovranno essere adeguati, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio i proprietari/detentori che posseggono uno o più cani. L’Amministrazione comunale non è responsabile in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all’interno dell’area di sgambatura. Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso sia all’interno dell’area di sgambatura, che in ogni altro luogo.

## **Art. 4 Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all'area di sgambatura per cani.

## **Art. 5 Oneri e obblighi del Comune**

Per renderla agibile, l'area è stata recintata con idoneo materiale (recinzione con paletti in ferro e rete metallica plastificata), dotata di cancellino ad apertura libera munito di dispositivo di chiusura, cancello di servizio per le manutenzioni munito di lucchetto, fornita di contenitore per la raccolta delle deiezioni, panchine, allacciamento idrico per l'abbeveraggio degli animali e potrà essere attrezzata con giochi per i cani. L'Amministrazione comunale inoltre si farà carico dello sfalcio dell'erba quando necessario, dell'eventuale disinfestazione e disinfezione, la manutenzione delle piante presenti al suo interno e dello svuotamento periodico del contenitore per la raccolta delle deiezioni canine.

## **Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. L'area è a disposizione in regime di autogestione dei fruitori, che assumono le relative responsabilità ed i rischi, anche sanitari, derivanti dalla frequentazione comune e promiscua di più animali.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai cani accompagnati dai proprietari/conduuttori;
  - I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
  - I fruitori dell'area rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale.
  - L'accesso è consentito solo ai cani superiori ai tre mesi di età e con profilassi vaccinatoria effettuata ed in regola ed esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti.
  - L'accesso è consentito solo ai cani in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip.
3. I proprietari/conduuttori, per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità

degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti.

4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee, sia ai sensi dell'art. 4 "ordinanza Ministeriale 33/2009", sia per le condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Lo scopo dell'area di sgambatura è quello di dare la possibilità di poter far correre il cane liberamente, ma anche quello di farlo socializzare con altri della sua specie. E' possibile l'accesso all'area a più cani contemporaneamente, laddove vi sia unanime accordo tra i fruitori presenti, fino ad un massimo di 5 cani tra loro compatibili, cioè con comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra cani.
6. L'accesso rimane vietato a qualsiasi cane e relativo proprietario/conducente se nell'area il numero degli animali ha raggiunto il massimo previsto dal regolamento. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderà disponibile uno o più posti rispetto al massimo consentito.
7. I proprietari/conducenti possono entrare nell'area di sgambatura per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime fra i fruitori della zona. Il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane, senza guinzaglio e senza museruola indossata. Se l'area è già occupata da altri utenti, per un periodo superiore ai 30 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, anche su richiesta di una singola persona, questi sono tenuti ad uscire dall'area, con il cane in propria custodia, per consentire l'accesso al fruitore successivo per un altrettanto periodo di sgambamento o in solitaria al cane della persona richiedente.
8. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare la zona con il cane in propria custodia.
9. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. Ai minori di anni 16 è severamente vietato l'ingresso all'area di sgambatura. Ogni responsabilità, in caso di danni a cose o persone è imputabile al trasgressore e a chi ne esercita la patria potestà.
10. I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti dissenzienti e che non si verifichino incompatibilità

comportamentali fra i vari cani. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

11. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, accertandosi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri.
12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina, in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura.
13. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani. Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area.
14. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani soprattutto intesa ad aumentare l'aggressività del cane o per altre finalità. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo animale tipo agility dog .
15. È vietato ai fruitori dell'area introdurre alimenti di qualsiasi tipo (per uso umano o animale) fatto salvo in caso di manifestazioni od eventi.
16. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
17. È fatto obbligo la totale asportazione delle deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti.
18. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
19. Laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise in settori recintati e separati, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, a seconda delle specifiche caratteristiche. Ogni zona sarà segnalata con cartelli all'ingresso.
20. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
21. I cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area.
22. Evitare la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio.

23. Non permettere a più cani di precipitarsi verso un nuovo entrato, anche se conosciuto.
24. Richiamare il proprio animale e sorvegliare i rituali d'incontro con il nuovo entrato.
25. Mantenere il controllo e l'attenzione sul proprio animale, in particolare se di grossa taglia.
26. Evitare manifestazioni di intolleranza ed aggressività.
27. Turnare la presenza di cani che non vanno d'accordo.
28. A chi si appresta ad entrare si consiglia di controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduttori di richiamare i propri animali.
29. È vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo.
30. È vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area.
31. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
32. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
33. È vietato utilizzare l'area in modo diverso da "Area di sgambamento cani".
34. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
35. È vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori.
36. È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali.
37. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.
38. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013.

## **Art. 7 Apertura dell'area**

L'area di sgambamento è aperta tutti giorni 24 ore su 24.

In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

### **Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni**

La funzione di vigilanza e sanzioni è svolta dagli agenti di Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il proprietario conduttore che ripetutamente disattende ai suddetti richiami verrà allontanato dall'area. Potrà essere riammesso alla fruizione dell'area su valutazione dell'Amministrazione comunale. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00); in caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua applicazione da parte del Consiglio comunale.